

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

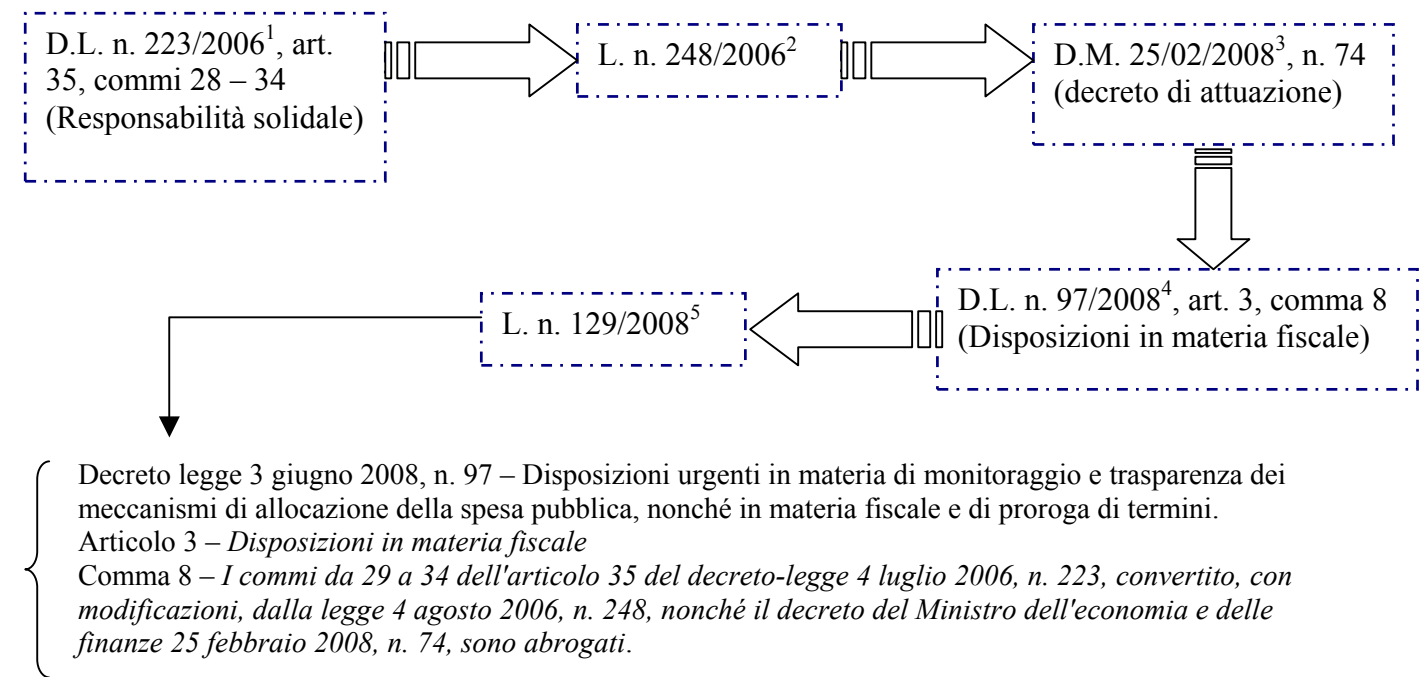
Nota informativa

DEFINIZIONI:

- APPALTATORE: assuntore degli obblighi originati da un contratto con un committente esterno;
- SUBAPPALTATORE: soggetto cui l'esecuzione dell'opera o del servizio è demandata in forza di un ulteriore contratto stipulato con l'appaltatore.

PERCORSO NORMATIVO

Finalizzato a contrastare l'EVASIONE/ELUSIONE degli obblighi fiscali:



1. Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

2. Legge 4 agosto 2006, n. 248 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

3. Decreto 25 febbraio 2008, n. 74 – Ministero dell'Economia e delle Finanze. Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

4. Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 – Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

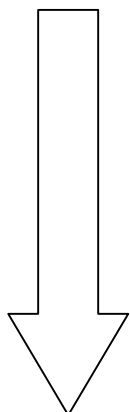
5. Legge 2 agosto 2008, n. 129 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.

Con l'articolo 8 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 sono state quindi abrogate le norme attuative della responsabilità solidale. Tale articolo, infatti, abrogando i commi da 29 a 24 dell'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ed il relativo decreto attuativo n. 87 del 2008, ha fortemente depotenziato l'istituto della responsabilità solidale, che sarebbe decorso dal 16 giugno 2008.

Essendo contenuto nel comma 28 dell'art. 35 della legge 248/2006, è sopravvissuto all'art. 8 del d.l. n. 97/08 il principio generale di responsabilità solidale a carico dell'appaltatore in ordine all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi sui redditi di lavoro dipendente, a cui è tenuto il subappaltatore.

Resta confermato, inoltre, quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi), in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, relativamente ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto.

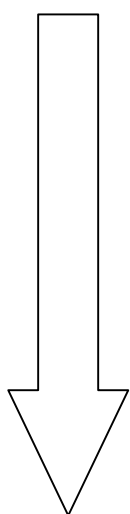
COMMITTENTE



REGIME SANZIONATORIO

Il committente ha l'obbligo di accertare la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi da parte dei soggetti obbligati, prima di pagare il corrispettivo dovuto all'appaltatore. In caso contrario, è prevista una SANZIONE AMMINISTRATIVA da € 500 a € 200.000 per il committente (sanzione abrogata dal d.l. n. 97/2008). Il committente è obbligato in solido, oltre che con l'appaltatore, anche con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di **2 anni** dalla cessazione dell'appalto, per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori. Il committente è sempre responsabile in modo solidale con l'appaltatore anche per un debito superiore al valore dell'appalto.

APPALTATORE



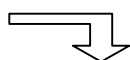
RESPONSABILITA' SOLIDALE

DEFINIZIONE: l'appaltatore risponde in **solido** con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei **contributi previdenziali e assicurativi** obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti del subappaltatore medesimo.

CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE: essa è **limitata** all'ammontare del **corrispettivo dovuto** dall'appaltatore al subappaltatore, e **viene meno** se l'appaltatore entra in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle ritenute e dei contributi da parte del subappaltatore. La mancata esibizione di tale documentazione può determinare la **sospensione** da parte dell'appaltatore del pagamento di quanto dovuto al subappaltatore.

SOGGETTI COINVOLTI: soggetti che stipulano contratti di appalto e subappalto nell'**ambito delle attività rilevanti ai fini IVA**. Sono esclusi i committenti non esercenti attività commerciale (esempio: artisti/professionisti), anche se rimane applicabile la disciplina della responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore.

SUBAPPALTATORE



RESPONSABILITA' SOLIDALE

COMUNICAZIONE DEI DATI: secondo l'art. 1, comma 1 del D.M. 74/2008, il subappaltatore deve comunicare all'appaltatore (comunicazione abrogata dal d.l. n. 97/2008):

- CODICE FISCALE dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati;
- Ogni eventuale variazione riguardante tali soggetti.

L'appaltatore deve comunicare al committente i suddetti dati al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.

ADEMPIMENTI PREVISTI a carico dell'impresa subappaltatrice:

- Da un punto di vista **fiscale** → art. 2, D.M. 74/2008: DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI (adempimento abrogato dal d.l. n. 97/2008);
- Da un punto di vista **previdenziale ed assicurativo** → art. 4, D.M. 74/2008: DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI.

In alternativa a questi documenti è possibile rilasciare una specifica asseverazione fiscale e contributiva sulla base dei modelli allegati al D.M. 74/2008.

CONTRATTI DI APPALTO

Clausole utili per la gestione del principio della solidarietà:

- 1) Possibili accessi (tempi e modalità) dell'appaltatore nei luoghi di lavoro per accertare la presenza del personale impiegato e dichiarato;
- 2) Previsione di una fideiussione bancaria o assicurativa parametrata sul valore del costo del lavoro impiegato.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.